CITTÀ DI LODI



Settore 7- Ufficio Viabilità

Lodi, 15 marzo 2012 Prot. N. 8919/2012 Cat.01 Cl.06

ORDINANZA Nº 79/2012 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

IL DIRIGENTE

- □ Visto l' Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- □ Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l' approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- Uisto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- Usta la nota di Distribuzione S.p.a. in ordine alla necessità di adottare opportuni provvedimenti viabilistici provvisori al fine di consentire, con l'ausilio di idonei mezzi d'opera, la realizzazione di un nuovo allaccio alla rete di distribuzione del gas metano;

ORDINA

- □ In **P.le della STAZIONE** (tratto viario di collegamento tra V.le Dante e Via Polenghi Lombardo) dalle ore **8.45** del giorno **21 marzo 2012 sino a termine lavori**, è istituito il senso unico di marcia con circolazione consentita lungo la direttrice V.le Trento Trieste Via Polenghi Lombardo
- ☐ In ordine al provvedimento di cui sopra verranno conseguentemente adottati i seguenti provvedimenti viabilistici provvisori:
 - Per tutti i veicoli circolanti lungo Via Anelli è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione sinistra al fine di imboccare via Polenghi Lombardo, non verrà pertanto consentita la circolazione dei veicoli lungo la direttrice via Anelli – P.le della Stazione - V.le Trento Trieste;
 - Per tutti i veicoli in uscita dal parcheggio pubblico attiguo alla stazione ferroviaria (cd Metropark) è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione diritto al fine di imboccare via Polenghi Lombardo;
 - Per i veicoli che circolanti lungo Via S.Bassiano Via Anelli Via Gandini intendano raggiungere P.le della Stazione è istituito il percorso alternativo costituito da P.le Fiume Viale Vignati Via Dall'Oro V.le Trento Trieste:
 - Per l'intera durata dell'intervento verrà inoltre interdetta alla circolazione la fermata bus ubicata lungo il tratto viario interessato dalle opere. I gestori delle reti TPL provvederanno con opportuno preavviso ad informare l'utenza in ordine all'esatta allocazione delle fermate sostitutive;
- □ La ditta esecutrice delle opere dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, atta ad evidenziare la presenza di un cantiere stradale, avendo cura di collocarla nel rispetto dei termini previsti dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in riferimento all'Art. 21 del D.Lgs. 285/92 ed all'Art. 30 del D.P.R. 495/92; dovrà altresì farsi carico di mantenere in perfetta efficienza gli elementi di segnaletica provvisoria all'uopo collocati lungo il tratto stradale oggetto dell'intervento.

Stante il carattere di provvisorietà delle prescrizioni in oggetto, il medesimo soggetto dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, indicante il divieto di sosta e l'eventuale rimozione dei veicoli trasgressori (nei tratti ove non risulti già vigente in maniera permanente la medesima prescrizione), almeno 48 ore prima della data prevista per l'intervento; dovrà inoltre aver cura di estendere la validità della prescrizione limitatamente all'area effettivamente interessata dalle opere, consentendo dove possibile la completa fruibilità sia della sede stradale che delle aree private laterali.

In caso di sospensione prolungata delle attività, la ditta esecutrice dovrà farsi carico di riprendere le operazioni rispettando tempi e modi indicati per l'inizio delle stesse.

Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione).

CITTÀ DI LODI



Settore 7- Ufficio Viabilità

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 nº495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non differentemente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

DISPONE

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285. I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositeria autorizzata dalla locale Prefettura.

La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

DEMANDA

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio. PC/pc

Il Dirigente
Ing. Giovanni LIGI